

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”) interviene per introdurre alcune modifiche necessarie per adeguarsi alla normativa nazionale in materia di classificazione e per tener conto di alcune esigenze emerse negli anni di applicazione delle norme regionali. Contestualmente nella proposta sono stati effettuati gli adeguamenti necessari a seguito del riordino istituzionale delle funzioni amministrative delle province.

In particolare la proposta interviene:

- sulle norme in materia di classificazione delle aziende agrituristiche per adeguarle ai criteri omogenei approvati a livello nazionale con il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2013 (Determinazione sistema di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche). In particolare, viene introdotto il nuovo sistema di classificazione e stabilito che con atto della Giunta regionale saranno definite le procedure per la concessione del marchio nazionale alle aziende. Il nuovo sistema di classificazione in coerenza con le disposizioni statali prevede una classificazione articolata in cinque livelli per le strutture agrituristiche che offrono soggiorno con pernottamento. In applicazione della legge regionale che prevede la classificazione per tutte le strutture agrituristiche, nel nuovo sistema le strutture che non offrono attività di pernottamento sono automaticamente classificate con il livello di classificazione minimo pari a un girasole che è attribuito con il titolo abilitativo. Si evidenzia che come previsto dall'articolo 2 comma 2 del decreto sopra citato, la proposta della Giunta regionale è stata inviata al Ministero competente che ha espresso parere favorevole (agli atti presso l'ufficio competente).
- sulle disposizioni relative all'utilizzo di prodotti aziendali/non aziendali introducendo norme più dettagliate, per superare alcune difficoltà applicative, in merito ai prodotti da utilizzare per il completamento dell'offerta gastronomica.
- sui requisiti in materia di macellazione e di lavorazione di carni in azienda per tener conto di alcune istanze di semplificazione degli operatori del settore agrituristico relative alla possibilità di macellazione e di lavorazione di carni in azienda e a tal fine sono introdotte disposizioni che consentono la macellazione in azienda di pollame e lagomorfi allevati in azienda nonché la lavorazione delle carni nei locali dell'azienda a condizione che siano rispettate specifiche prescrizioni e limiti di carattere igienico sanitario;
- sulla disciplina dell'ospitalità di camper in spazi aperti, introducendo la possibilità di ospitalità gratuita per camper presso le aziende agricole, anche al fine di permettere agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali già oggi presenti e finalizzati alla promozione dei propri prodotti aziendali, previa presentazione della SCIA;
- sulle disposizioni contenute nell'allegato A (Determinazione della principalità) relative alle tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche. Attualmente queste tabelle sono approvate con regolamento regionale che tuttavia prevede la possibilità per le province di integrarle e modificarle per tener conto delle singole realtà territoriali. A seguito del riordino istituzionale delle funzioni amministrative che ha ricondotto a livello regionale le competenze in materia di agricoltura, si ritiene opportuno adottare tali tabelle con una delibera della Giunta regionale e attribuire al

dirigente regionale competente il loro aggiornamento. Tale scelta appare coerente con il carattere prettamente tecnico delle suddette tabelle.

- sulle disposizioni in materia di presentazione della SCIA agrituristica rese necessarie da esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento vigente e in conseguenza dello sviluppo dell'interoperabilità tra la piattaforma STAR della Regione e ARTEA.

Articolato:

L'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 per eliminare l'esclusione del contratto di comodato dalla tipologia dei contratti in base ai quali un soggetto diverso dal proprietario può presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività agrituristica.

Gli articoli 2 e 3 introducono il Marchio nazionale "Agriturismo Italia" nel titolo del capo II del del d.p.g.r. 46/R/2004 rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale le procedure per la concessione alle aziende agrituristiche del marchio.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 per introdurre le nuove disposizioni in materia di classificazione e definisce le norme transitorie per l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione.

L'articolo 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 8 d.p.g.r. 46/R/2004 per adeguare le disposizioni in materia di classificazione

L'articolo 6 prevede la sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 per dettare le nuove norme in materia di targa identificativa delle aziende agrituristiche.

L'articolo 7 modifica l'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 introducendo alcune specifiche in merito ai prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande.

L'articolo 8 modifica la rubrica del titolo della sezione II del del d.p.g.r. 46/R/2004 prevedendo anche le attività di "lavorazione e trasformazione" delle carni per la somministrazione pasti in ambito agrituristico.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 23 in materia di macellazione delle carni, prevedendo in particolare la possibilità di macellazione nella cucina dell'azienda o in altro locale o spazio a disposizione dell'azienda di un numero di capi di pollame e lagomorfi allevati in azienda non superiore a cinquecento capi/anno per tipologia nel rispetto di specifiche prescrizioni.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004 per dettagliare in modo più specifico la possibilità di lavorare, sezionare e trasformare le carni sia nel locale adibito alla preparazione pasti che in altro locale abilitato ai sensi del d.p.g.r. 40/R/2006, nel rispetto di specifiche prescrizioni.

L'articolo 11 inserisce nell'articolo 27 bis disposizioni per la sosta camper gratuita presso le aziende agricole per massimo 24 ore.

L'articolo 12 modifica l'articolo 30 quater del d.p.g. r. 46/R/2004 in materia di logo identificativo delle fattorie didattiche per attribuire alla Giunta regionale il compito di definire, con apposita deliberazione, le procedure d'uso del logo.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 30 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2004 in materia di SCIA per le fattorie didattiche per coordinare l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche con la presentazione della relativa SCIA.

L'articolo 14 modifica l'articolo 30 sexies del d.p.g.r. 46/R/2004 per adeguare la norma al riordino istituzionale che ha determinato il passaggio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, e quindi anche di vigilanza sulle strutture agrituristiche dalle province alla Regione.

L'articolo 15 sostituisce l'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004 avente ad oggetto i criteri per la determinazione della principalit  dell'attivit  agricola.

L'articolo 16 sostituisce l'allegato B al d.p.g.r. 46/R/2004 contenente le disposizioni sulla classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.

L'articolo 17 sostituisce l'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004 contenente indicazioni per i contenuti della relazione agriturstica e della SCIA.